

Articolo 1

Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025

Testo in vigore dal 25 giugno 2025

1. Per l'anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;

c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;

d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;

e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;

f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.

2. Per l'anno 2025 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera a) è prededotto il contributo, sino all'importo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.